

Prospetto aliquote IMU - Comune di SANNICANDRO DI BARI

ID Prospetto 10148 riferito all'anno 2025

Approvato con delibera n° 1 del 06/03/2025 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	0%	
Aree fabbricabili	0,96%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Terreni agricoli	<p>- Utilizzo: Coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura: Terreni agricoli ricadenti nei Fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (parte adibita a Tendoni e vigneti)</p> <p>- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Terreni agricoli ricadenti nei Fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (parte adibita a Tendoni e vigneti)</p>	0,46%
Aree fabbricabili	<p>- Tipologia: Diverse da residenziali</p> <p>- Situate in determinate zone: Aree fabbricabili inserite in Zona produttiva D1 senza PIP</p>	0,46%
Aree fabbricabili	<p>- Tipologia: Diverse da residenziali</p> <p>- Situate in determinate zone: Aree fabbricabili in zone territoriali omogenee di espansione residenziale (C3) senza piano attuativo approvato e senza provvedimento regionale di esclusione VAS</p>	0,66%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilità dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/6/2025 alle 13:56:34